

FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO :

Aula C108

Misericordia e crisi della vocazione

P. Benoit Malvaux, S.J.: *C'è posto per la misericordia nel processo di dimissione di un religioso per cause gravi? (can. 696)*

P. Yuji Sugawara, S.J.: *Equità e carità che l'Istituto religioso deve mostrare al membro che se ne separa (can. 702)*

A seguire: dibattito

C'è posto per la misericordia nel processo di dimissione di un religioso per cause gravi? (can. 696)

Il Codice di diritto canonico del 1983 prevede tre possibilità di dimissioni di un religioso dal suo istituto: la dimissione *ipso facto* per abbandono della fede cattolica o attentato matrimonio (c. 694); la dimissione obbligatoria per alcuni delitti, come l'omicidio o l'aborto ottenendo effetto (c. 695); la dimissione facoltativa per cause gravi, come la negligenza abituale degli obblighi della vita consacrata o la ostinata disubbidienza alle legittime disposizioni dei superiori (c. 696). Ognuno di questi casi ubbidisce a una logica diversa. Quella della dimissione per cause gravi implica l'esercizio della misericordia nei confronti del religioso colpevole. Infatti, in virtù della procedura stabilita dal c. 697, questo religioso non potrà essere dimesso dall'istituto se si ravvede e cambia comportamenti. Il superiore maggiore deve ammonire il religioso colpevole due volte in vano prima di poter procedere alla sua dimissione.

P. Benoît Malvaux SJ

Equità e carità che l'Istituto religioso deve mostrare al membro che se ne separa (can. 702)

Il can. 702 §1 afferma che i religiosi che legittimamente escono dall'Istituto o ne sono legittimamente dimessi non possono esigere nulla dall'Istituto stesso qualunque sia l'attività in esso compiuta. Ma allo stesso tempo il suo §2 prescrive che l'Istituto deve "osservare l'equità e la carità evangelica" verso il religioso che se ne separa. Cosa, allora, l'Istituto può e deve fare davanti a un religioso si separa dalla vita religiosa?

P. Yuji Sugawara, SJ